



Università degli Studi di Ferrara

CENTRO MALATTIE VASCOLARI *Statuto*

Art. 1 Istituzione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro denominato CENTRO MALATTIE VASCOLARI con sede presso il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Via Aldo Moro 8, Loc. Cona, 44124 Ferrara.

2. Il Centro si configura come Centro Interdipartimentale Ordinario, proposto dai Dipartimenti di:

- Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale;
- Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche;
- Dipartimento di Scienze Mediche - Sezione di Endocrinologia e Medicina Interna;
- Dipartimento di Scienze Mediche - Sezione di Ematologia e Reumatologia;
- Dipartimento di Economia e Management;
- Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra;

e si giustifica per la reale necessità di gestire, integrare, e coordinare i laboratori di ricerca con i servizi diagnostici e terapeutici ad esso collegati.

Art. 2 Scopi e attività

1. Il Centro persegue i seguenti scopi: l'attività di ricerca, prevenzione, educazione sanitaria, diagnosi e terapia delle malattie del sistema vascolare periferico e il sostegno di tale ricerca presso soggetti pubblici o privati anche in ambito clinico.

Scopo primario del Centro è quello di dare una risposta "a tutto campo", attraverso un progetto articolato a livello interdipartimentale, rivolto specialmente ai pazienti affetti da malattie del sistema vascolare, con particolare riguardo alla arteriopatia cronica periferica, ulcera venosa e linfedema.

2. Per il perseguimento di tali scopi, il Centro svolge le seguenti attività:

- rigoroso inquadramento diagnostico e fisiopatologico dei disordini circolatori periferici a carico dei sistemi arterioso, venoso e linfatico;
- scelta di percorsi di trattamento, medici, chirurgici, riabilitativi a seconda di tale inquadramento;
- scelta di percorsi riabilitativi e di mantenimento con verifica dei risultati attraverso controlli programmati e seriatim nel tempo;
- sperimentazione e confronto di terapie mediche, chirurgiche, interventzionistiche e riabilitative per la cura dei disordini arteriosi, venosi e linfatici periferici;
- studio del rapporto fra drenaggio venoso cerebrospinale e patologie neurodegenerative come la Sclerosi Multipla, nei suoi aspetti clinici, diagnostici, terapeutici, genetici, biologici e neuroimmunitari;
- sperimentazione e uso su pazienti vasculopatici di metodiche riabilitative per il loro reinserimento sociale e per il miglioramento della loro qualità e quantità di vita;
- studio dei meccanismi biologici che intervengono nelle malattie acute e croniche a carico del sistema arterioso, venoso e linfatico periferico, comprese la genetica e la biologia molecolare;
- studio di nuovi test diagnostici, possibilmente non invasivi, in grado di misurare le funzioni circolatorie e le modificazioni fisiopatologiche indotte dai diversi quadri patologici, dalle attuali terapie o da nuove eventualmente ipotizzabili;
- sperimentazioni farmacologiche o di nuove tecnologie di misurazione della funzione del muscolo liscio e dell'endotelio;
- sperimentazione di terapie chirurgiche a bassa invasività e a basso costo, basate su comprovati presupposti fisiopatologici, per il controllo in particolare dell'insufficienza venosa cronica, patologia ad elevato impatto socio-economico, o di malattie del drenaggio venoso in qualunque distretto dell'organismo umano;
- individuazione di pazienti arteriopatici che necessitano invece di terapie chirurgiche a rapida attuazione poichè portatori di patologie ad alto rischio;
- indagini epidemiologiche per l'identificazione dei fattori di rischio;
- studio della relazione tra patologia vascolare periferica e patologie cardiovascolari.

Art. 3 Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre delle seguenti risorse:

- a) entrate proprie, ai sensi della normativa vigente;



Università degli Studi di Ferrara

- b) assegnazioni sul bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale;
- c) ogni altro fondo specificatamente destinato alla realizzazione degli scopi e delle attività del Centro.

Art. 4 Risorse umane

1. Il Centro svolge le proprie attività prevalentemente con il personale che aderisce al Centro.
2. Si avvale inoltre della collaborazione di un addetto amministrativo del Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale.

Art. 5 Adesioni

1. I professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici, nonché assegnisti e dottorandi il personale tecnico-amministrativo interessati possono chiedere di aderire al Centro.
La richiesta di adesione può provenire anche da parte di soggetti esterni all'Ateneo, con competenza specifica nel settore di attività del Centro.
2. Le suddette richieste sono trasmesse per posta elettronica al Direttore del Centro, che le sottopone all'accettazione del Consiglio direttivo, nella prima seduta utile. L'accettazione o la mancata accettazione, adeguatamente motivate, sono comunicate ai richiedenti per posta elettronica.

Art. 6 Gestione amministrativo-contabile e patrimoniale

1. La gestione amministrativo-contabile e patrimoniale del Centro è di competenza del Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, di seguito denominato Dipartimento gestore.
2. Il consegnatario dei beni mobili e delle immobilizzazioni materiali è il Direttore del suddetto Dipartimento.
3. È opportuno garantire l'utilizzo condiviso delle attrezzature scientifiche di interesse comune, in particolare per le strumentazioni acquisite con dotazione/contributi di Ateneo.
4. Il consegnatario dei locali utilizzati dal Centro per lo svolgimento delle proprie attività è il Direttore del suddetto Dipartimento.
5. Nel caso di chiusura del Centro, i beni e i locali restano assegnati al Dipartimento che ne cura la gestione.

Art. 7 Organi

Gli organi del Centro sono:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore;

Art. 8 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da almeno 6 componenti di cui:
 - a) almeno un componente designato dal Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale;
 - b) almeno un componente designato dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche;
 - c) almeno un componente designato dal Dipartimento di Scienze Mediche-Sezione di Endocrinologia e Medicina Interna;
 - d) almeno un componente designato dal Dipartimento di Scienze Mediche-Sezione di Ematologia e Reumatologia;
 - e) almeno un componente designato dal Dipartimento di Economia e Management;
 - f) almeno un componente designato dal Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra;
 - g) dal Direttore, eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, compresi i soggetti esterni all'Ateneo.
2. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento e dura in carica tre anni rinnovabili.
3. Nel caso in cui uno dei suoi componenti cessi dall'incarico per una qualunque causa, si procede al rinnovo entro 30 giorni; nelle more della ricostituzione dell'organo collegiale, non è pregiudicata la validità della sua composizione. Il mandato del componente rinnovato decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Art. 9 Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento dell'attività del Centro.
2. In particolare:
 - a) elegge il Direttore;



Università degli Studi di Ferrara

- b) approva le richieste di adesione al Centro;
- c) approva, su proposta del Direttore, la relazione contenente la rendicontazione annuale, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel caso di assegnazione di fondi per iniziative/interventi specifici.

Art. 10 Funzionamento del Consiglio direttivo

1. La convocazione delle sedute del Consiglio direttivo è inviata dal Direttore del Centro a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, tramite posta elettronica.
2. La convocazione contiene l'indicazione della data, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.
3. Per la validità delle deliberazioni si applica l'articolo 54 dello Statuto dell'Università.
4. I verbali delle sedute riportano:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) l'indicazione dei componenti presenti, assenti e assenti giustificati;
 - c) l'indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - d) la dichiarazione sulla valida costituzione dell'organo;
 - e) l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - f) la dichiarazione relativa all'avvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - g) i fatti avvenuti durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti.
5. I suddetti verbali, sottoscritti dal Direttore e dal segretario verbalizzante, sono trasmessi per posta elettronica ai componenti del Consiglio direttivo.

Le convocazioni e i verbali delle sedute devono essere trasmessi per posta elettronica al Direttore del Dipartimento gestore; il segretario o il manager amministrativo del Dipartimento provvederà ad inserirli all'interno del sistema di gestione documentale in uso presso l'Università.

Art. 11 Nomina del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
2. È nominato con decreto del Direttore del Dipartimento gestore.
3. Le elezioni si svolgono nella prima seduta del Consiglio direttivo, che deve essere convocata dal Decano entro trenta giorni dalla data di nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo decide se la votazione avviene a scrutinio palese o segreto, previa presentazione di candidature, nel rispetto del principio del terzo di genere.

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli elettori. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Il verbale della seduta deve indicare le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e deve essere trasmesso al Direttore del Dipartimento gestore.

Lo svolgimento della procedura elettorale è supportata dal segretario o dal manager amministrativo del Dipartimento gestore.
4. Il mandato del Direttore termina allo scadere del Consiglio direttivo. Il Direttore è rieleggibile. Nel caso in cui il Direttore cessi dall'incarico per una qualunque causa, si procede al suo rinnovo entro 30 giorni. Il mandato del nuovo Direttore decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Art. 12 Compiti del Direttore

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro ed ha compiti propositivi;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta scritta;
 - c) designa il componente del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
 - d) designa il segretario verbalizzante, individuato in seno al Consiglio direttivo;
 - e) propone la relazione contenente la rendicontazione annuale, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel caso di assegnazione di fondi per iniziative/interventi specifici;
 - f) dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo.



Università degli Studi di Ferrara

Art. 13 Modifica del Centro

1. La proposta di modifica del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo e viene approvata dai Consigli di Dipartimento interessati; deve contenere il testo di Statuto modificato.
2. I Centri sono modificati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Chiusura del Centro

1. La proposta di chiusura del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo o dai Consigli di Dipartimento interessati.
2. Il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. La proposta di chiusura può essere presentata direttamente dal Senato Accademico e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. La proposta di chiusura può altresì essere presentata direttamente dal Consiglio di Amministrazione e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 15 Relazione sulle attività dei Centri

1. Il Direttore del Centro a cui sono stati assegnati fondi per iniziative/interventi specifici, entro il mese di settembre di ogni anno, predispone una relazione contenente la rendicontazione dei suddetti fondi. Tale relazione deve essere approvata dal Consiglio direttivo e trasmessa per posta elettronica al Rettore che, per il tramite dell'ufficio competente, provvederà a sottoporla all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. La relazione deve contenere:
 - a) l'esposizione sintetica dei risultati conseguiti e delle attività svolte;
 - b) l'elenco degli eventuali contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici e privati;
 - c) l'elenco dei costi sostenuti e dei ricavi incassati nell'anno, predisposto dal segretario o dal manager amministrativo del Dipartimento gestore.

Art. 17 Entrata in vigore dello Statuto e attivazione del Centro

1. Il presente Statuto entra in vigore nella data indicata nel decreto rettorale di istituzione del Centro.
2. L'attivazione del Centro decorre dalla data di nomina dei relativi organi.